



ACCORDO D'INTEGRAZIONE

(Articolo 4 bis del "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (D.Lgs 286/98) e nel regolamento approvato con D.P.R. 179/2011)

Il 10 marzo 2012 è entrato in vigore il regolamento che disciplina l'accordo di integrazione.

L'accordo d' integrazione è un accordo fra lo Stato italiano ed il cittadino straniero che entra in Italia per la prima volta, con il quale lo Stato si impegna a sostenere il processo d'integrazione dello straniero ed il cittadino straniero si impegna a raggiungere specifici obiettivi di integrazione.

L'accordo ha una durata di due anni prorogabile di un altro anno.

Al momento della richiesta del permesso di soggiorno allo straniero, con la sottoscrizione dell'accordo, presso lo sportello unico per l'immigrazione (SUI) **vengono attribuiti 16 crediti**. La conferma di questi 16 crediti avviene a seguito della frequenza ad una sessione gratuita di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia. La mancata partecipazione alla sessione di formazione darà luogo alla perdita di 15 dei 16 crediti assegnati.

L'accordo prevede che entro due anni lo straniero raggiunga la quota di 30 crediti.

L'accordo è costituito da un apposito modello che lo straniero deve compilare e sottoscrivere.

La disciplina dell'accordo è contenuta nell'articolo 4 bis del "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (D.Lgs 286/98) e nel regolamento approvato con D.P.R. 179/2011.

Con la sottoscrizione dell'accordo, il cittadino straniero s' impegna a:

- acquisire una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d'Europa;
- acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, dell'organizzazione e funzionamento delle



- istituzioni pubbliche e della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro;
- garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori;
 - assolvere gli obblighi fiscali e contributivi.

Il cittadino straniero dichiara, altresì, di aderire alla Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione di cui al decreto del Ministro dell'Interno 23 aprile 2007 e si impegna a rispettarne i principi.

Anche in capo allo Stato italiano sorgono degli obblighi nei confronti del sottoscrittore dell'accordo di integrazione deve, cioè:

- assicurare il godimento dei diritti fondamentali e la pari dignità sociale delle persone senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali, prevenendo ogni manifestazione di razzismo e di discriminazione;
- sostenere il processo di integrazione dello straniero e assicurargli la formazione civica e un adeguato sostegno all'informazione sulla vita in Italia.

Chi deve sottoscrivere l'accordo?

stranieri di età superiore ai sedici anni che entrano in Italia per la prima volta e presentano istanza di rilascio del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.

In presenza di un minore di età compresa tra i sedici e i diciotto anni, l'accordo è sottoscritto anche dai genitori o dai soggetti esercenti la potestà genitoriale regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale.

Chi non deve sottoscrivere l'accordo?

cittadini stranieri affetti da patologie o da disabilità tali da limitare gravemente l'autosufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale;

minori non accompagnati affidati o sottoposti a tutela, per i quali l'accordo è sostituito dal completamento del progetto di integrazione sociale e civile;

le vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento, per le quali l'accordo è sostituito dal completamento del programma di assistenza ed integrazione sociale.



Come viene verificato l'accordo?

La verifica si conclude con l'attribuzione dei crediti finali e con una delle seguenti decisioni:

- **crediti superiori a 30** e conseguimento del livello A2 della conoscenza della lingua italiana parlata e conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia: ***estinzione dell'accordo per adempimento;***
- **crediti finali pari o inferiori a zero**, è decretata la risoluzione dell'accordo per inadempimento, con la revoca del permesso di soggiorno o il rifiuto del suo rinnovo e l'espulsione dello straniero dal territorio nazionale.

Quali sono i cittadini stranieri esclusi dalla verifica dell'accordo?

I cittadini stranieri che hanno firmato l'accordo di integrazione ma che al momento della verifica sono titolari di una delle seguenti tipologie di permessi di soggiorno:

- permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari,
- per motivi familiari,
- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea,
- straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

N.B.: Ulteriori informazioni sull'accordo di integrazione sono disponibili sul sito del Ministero dell'Interno.